

IL RECUPERO DEI CREDITI SULLE PENSIONI

La delimitazione del campo di indagine

Nell'immaginario collettivo si dà per scontato che tutto ciò che viene erogato in forma di rendita con periodicità mensile debba essere considerato una **“pensione”**.

In realtà si dovrebbero ritenere tali unicamente le rendite che sottendono ad una base contributiva, che derivano cioè da un rapporto di assicurazione sociale, mentre quelle che vengono erogate a titolo diverso, come per esempio le rendite aventi natura assistenziale (quelle per invalidità civile, le indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, ecc.) ovvero risarcitoria (le rendite INAIL), non sono da considerare pensioni in senso tecnico, bensì mere rendite periodiche corrisposte generalmente vita natural durante.

La stessa valenza dovrebbe essere attribuita alle rendite corrisposte dalle compagnie di assicurazioni a titolo di **“Assicurazioni sulla vita”**.

L'equivoco è stato ingenerato dallo stesso legislatore il quale, se è vero che nella maggior parte dei casi, in occasione della predisposizione delle norme istitutive dei trattamenti assistenziali (legge 30 marzo 1971, n. 118, ed altre), ha utilizzato i termini **“assegno”** e/o **“indennità”**, ovvero la locuzione **“provvidenze economiche”**, è altrettanto vero che in altre circostanze ha fatto ricorso al termine **“pensioni”**.

Emblematica a tal fine si è rivelata la nomenclatura utilizzata nella norma istitutiva della rendita non reversibile a favore dei soggetti indigenti (l'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153), rubricato appunto con il titolo di **“Pensione ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito”** (altrimenti denominata in un primo tempo **“Pensione sociale”**, ora contraddistinto con la locuzione **“Assegno sociale”**), con ciò contribuendo ad incrementare la fuorvianza.

La precisazione è importante, dal momento che, mentre le pensioni vere e proprie possono essere pignorate per il recupero dei crediti più svariati, sia pure entro ben circoscritti limiti, le provvidenze economiche assistenziali (alle già citate rendite per invalidità civile e assegni o pensioni sociali, bisogna anche aggiungere i trattamenti di famiglia) non possono essere oggetto di trattenute **“se non per somme erogate per titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la trattenuta.”** (v., tra gli altri, i punti 4. 2. 1 e 4. 2. 2 della circolare dell'INPS n. 31 del 2 marzo 2006).

Un analogo discorso deve essere fatto per le rendite aventi natura risarcitoria (come già evidenziato, le rendite INAIL).

L'oggetto del presente lavoro è circoscritto alle possibilità di procedere al recupero dei crediti nei confronti delle pensioni vere e proprie, di quelle cioè derivanti, sembra il caso di ribadirlo, da un rapporto di assicurazione sociale: prima pertanto di mettere mano all'azione di recupero, si rende necessario accertarsi se trattasi o meno di rendite derivanti da una base contributiva, e solo in caso affermativo deve ritenersi applicabile quanto sarà detto in prosieguo.

Le caratteristiche della materia

Il recupero dei crediti sulle prestazioni in discorso, fin dalla data di istituzione di queste ultime, è stato, in un primo momento, caratterizzato dalla vigenza del solo **“principio della parziale intangibilità”**, e ciò sia avuto riguardo alle pensioni corrisposte dall'Assicurazione generale obbligatoria (A. G. O.) e dalle forme ad essa assimilate (i Fondi

sostitutivi, esclusivi, esonerativi ed integrativi della medesima A. G. O.), sia ai trattamenti erogati dalle quattro gestioni assicurative relative ai dipendenti pubblici, le quali, come è noto, sono ora tutte amministrata dall'INPS.

Successivamente, lo si vedrà a breve, tale caposaldo sarà integrato da quello che prevede il **“bilanciamento tra due opposte esigenze costituzionali”**.

La prima norma emanata, che ha riguardato peraltro la sola A. G. O., è stato il Regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, laddove, all'art. 128, si recita testualmente che “Le pensioni, gli assegni, e le indennità spettanti in forza del presente decreto [quelle amministrata dall'allora Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, n. d. a.] non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili, **eccezione fatta** per le pensioni, che possono essere cedute, sequestrate e pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l'importo di queste.

L'Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli assegni e le indennità di cui al precedente comma, l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti della autorità giudiziaria.”

Un'ulteriore deroga è stata prevista nell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a norma del quale le pensioni di cui si discorre “... omissis ... possono essere cedute, sequestrate e pignorate, **nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive**, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

Per le pensioni ordinaria liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.”

Infine, l'art. 8, comma 3, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 6 marzo 1987, n. 74, ha stabilito che “Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno [quello divorzile, n. d. a.], dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.”

In virtù della norma soprarichiamata, l'ex coniuge del pensionato, avvalendosi della provvisoria eseguibilità della sentenza di divorzio, può intimare all'INPS, dopo aver infruttuosamente diffidato l'ex coniuge, il pagamento dell'assegno detraendolo dalla pensione di quest'ultimo: e l'Istituto è tenuto ad uniformarsi provvedendo al pagamento di detto assegno facendo comunque salvo l'importo corrispondente alla metà della rata mensile in pagamento.

Il provvedimento, debitamente motivato, deve essere notificato sia al coniuge obbligato che al coniuge beneficiario dell'assegno, il quale ultimo, prima del pagamento delle somme in suo favore, deve essere invitato a sottoscrivere atto d'obbligo con il quale s'impegna a comunicare il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e/o le eventuali impugnazioni o contestazioni proposte dall'ex coniuge, nonché l'eventuale passaggio a nuove nozze.

Quanto al limite entro il quale deve essere contenuta la pretesa del coniuge beneficiario dell'assegno, il comma 6 del più sopra parafrasato articolo 8 stabilisce che l'importo da versare al medesimo non può superare la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive, anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

Avuto riguardo al comparto del pubblico impiego, merita citazione l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, rubricato con il titolo di **“Eccezioni alla insequestrabilità e alla impignorabilità”**), a mente del quale “Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 [lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti, n. d. a.] sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.”

Successivamente, in conseguenza della sottoposizione al vaglio di costituzionalità delle richiamate disposizioni, il Giudice delle leggi, con due **“sentenze additive”**, ne ha dichiarato la non conformità alla Carta fondamentale dello Stato con riferimento a taluni ulteriori crediti, e precisamente:

- con la sentenza n. 1041 del 30 novembre 1988, per i **crediti alimentari** dovuti dal titolare delle pensioni (fino ad un terzo dell'ammontare di detti trattamenti e senza salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per l'A. G. O);

- con la sentenza 468 del 22 novembre 2002, **per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni**, facenti carico, ai titolari delle pensioni medesime (fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute e senza salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per l'A. G. O.).

Fino alla data del 10 dicembre 2002, il principio dell'intangibilità parziale delle pensioni erogate dall'INPS ha interessato il recupero dei soli cc. dd. **“crediti qualificati”**, vale a dire di quelli relativi ad una specifica fattispecie creditoria appositamente stabilita dall'ordinamento.

Detto per inciso, relativamente a tutte le fattispecie di pignorabilità finora elencate, la somma da trattenere deve essere determinato in relazione all'importo netto della pensione quale risulta al momento del pagamento della prestazione medesima e non già al trattamento lordo.

A partire dall'11 dicembre dello stesso anno (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale n. 506 del 4 dicembre 2002), tuttavia, le cose sono decisamente cambiate: con tale pronuncia il Giudice delle leggi **ha aggiunto** al criterio dell'intangibilità parziale delle pensioni per crediti qualificati (**che è di conseguenza rimasto in vigore**) con quello del **“bilanciamento di due contrapposte esigenze”** (da

valere per i **“crediti non qualificati”**, vale a dire per gli altri crediti di qualunque natura essi fossero).

Con tale nuovo principio è stato salvaguardato il presidio costituzionale del diritto dei pensionati a godere di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” (art. 38, comma 2, della Legge fondamentale dello Stato), da una parte, e quello dell’ulteriore presidio rivolto a salvaguardare il regime della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 del codice civile, dall’altra parte. Quest’ultima norma stabilisce infatti che “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. **Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.**”

In particolare la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui esclude la pignorabilità “per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS, **anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte**”.

A tale riguardo la Corte ha altresì osservato che **“Il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di < mezzi adeguati alle loro esigenze di vita > non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l’impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l’impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei < mezzi adeguati alle esigenze di vita > che la Costituzione impone gli siano garantiti, ispirandosi ad un criterio di solidarietà sociale.**”

Si tratta perciò di una sentenza che prevede la possibilità di **recuperare crediti di qualsiasi natura, anche cioè dei cc. dd. “crediti non qualificati” (o “crediti in generale”, che dir si voglia), che finora erano rimasti esclusi dal più volte richiamato principio dell’intangibilità parziale delle pensioni.**

La stessa Corte ha, da ultimo, rilevato (v. il punto 9 della sentenza di cui si discorre) che rientra nel potere “discrezionale del legislatore, individuare in concreto l’ammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare <mezzi adeguati alle esigenze di vita” del pensionato, come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità (con le sole eccezioni, si ripete, tassativamente indicate di crediti qualificati, in quanto espressione di altri valori costituzionali: ad es., articoli 29, 30, 53 Costituzione)”.

Pertanto, per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità, le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate, fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare, **per ogni credito**, fatta salva la quota parte, **che dovrà essere stabilita dal legislatore**, necessaria al pensionato per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita.

In buona sostanza, anche dopo l’emanazione della sentenza n. 506, l’impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (compressione del diritto dei creditori) motivata dalla necessità di garantire ai titolari di dette prestazioni mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, il che equivale a dire che si è **inteso raggiungere un indiscutibile equilibrio tra gli interessi di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie, nel caso di specie, sulla pensione e l’esigenza, costituzionalmente protetta, di assicurare comunque al pensionato “mezzi adeguati alle esigenze di vita”.**

Le conseguenze derivanti dall’emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 506 del 4 dicembre 2002

Come si è già avuto modo di evidenziare, la sentenza in epigrafe nulla aveva

innovato circa i termini e le modalità di recupero dei “crediti qualificati”, **mentre avuto riguardo ai “crediti non qualificati”** era stata posta una pietra miliare, nel senso che qualsiasi credito, di qualsivoglia natura, avrebbe dovuto essere recuperato: per quanto ovvio, la quantificazione sia dell’importo della soglia di intangibilità, sia dell’ammontare della trattenuta mensile, sarebbe dovuto avvenire ad opera del legislatore, onde garantire al pensionato la tutela dei mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

Tuttavia il lungo silenzio del medesimo (durato peraltro ben tredici anni) ha fatto sì che il recupero potesse avvenire solo in via giudiziaria, e perciò con grave dispendio di risorse e di tempo a carico del creditore: l’INPS, infatti, stante la mancata previsione sul piano normativo dell’importo della pensione che avrebbe dovuto assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, non era messo in condizione, in qualità di **“custode” del trattamento pensionistico**, di conoscere l’ammontare della quota di pensione pignorabile.

Ne conseguiva che solo il giudice, prendendo appunto atto della persistente inerzia del legislatore ed in virtù del principio del **“non liquet”** (vale a dire della regola secondo la quale il magistrato è tenuto in ogni caso ad emettere la sentenza, anche in assenza di una norma che regolamenti la specifica fattispecie), ha dovuto di volta in volta quantificare l’importo della prestazione aggredibile: poteva perciò accadere, come è effettivamente avvenuto, che l’ammontare della quota in questione sia stato calcolato, appunto in sede giudiziaria, in maniera non uniforme (a volte anche con considerevoli scostamenti da una sentenza all’altra), creando in tal modo un notevole scontento, sia in ambito creditorio, sia nel contesto debitorio.

Dai giudici di merito, con l’avallo della Corte di Cassazione, era stato insomma ritenuto che, in assenza della tanto auspicata previsione normativa, la valutazione dell’ammontare del **“minimum” vitale** avrebbe dovuto essere rapportata alle concrete condizioni economiche dell’esecutato (**vale a dire quantificato “caso per caso”**), non potendosi neanche escludere che l’importo della pensione potenzialmente aggredibile dalle ragioni creditorie di terzi **possa porsi, ricorrendo taluni livelli di reddito, al di sotto di detta soglia** e che, come ipotesi limite, la prestazione medesima dovesse risultare integralmente impignorabile.

Anzi, con la sentenza n. 6548 del 22 marzo 2011, lo stesso Giudice di legittimità ha affermato che “Deve quindi concludersi che, nella perdurante inerzia definitiva del legislatore, è rimessa alla valutazione in fatto del giudice dell’esecuzione, **incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata**, l’indagine circa la sussistenza o l’entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita.”

A tale riguardo sembra il caso di segnalare che in diverse circostanze il Supremo Consesso ha altresì smentito che il legislatore sarebbe intervenuto sulla specifica questione con l’art. 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, laddove sembrerebbe individuato nel trattamento minimo di pensione vigente nell’Assicurazione generale obbligatoria (istituito da oltre mezzo secolo con gli artt. 9 e 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218) la soglia di impignorabilità: un conto è infatti l’importo del trattamento minimo, che rappresenta, giova rammentarlo, il limite oltre il quale è possibile la pignorabilità per crediti vantati dall’INPS a titolo di indebite erogazione delle prestazioni ovvero per omissioni di contributi dovuti allo stesso Istituto previdenziale in quanto **“crediti qualificati”**, tutt’altra cosa è invece l’ammontare della quota di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del titolare (al superamento della quale è consentita la pignorabilità dei **“crediti in generale”**).

A maggior ragione, la Corte di Cassazione aveva statuito che nemmeno l’importo della pensione sociale ex art. 26 legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni (che peraltro risulta essere stato da sempre, e ad onor del vero lo è tuttora, di un ammontare inferiore al trattamento minimo dell’A. G. O.) possa essere identificato con la

soglia della pensione che “garantisca un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti” (come sottolineato in precedenza, sancito dall’art. 38, comma 2, della Costituzione).

Un’altra questione che il Supremo Consesso era stato chiamato a dirimere concerneva il caso in cui il pensionato esecutato fosse titolare di due o più pensioni: lo specifico quesito che si poneva era quello di stabilire se l’importo da pignorare avrebbe dovuto essere quantificato in relazione al coacervo di tutte le prestazioni.

Sulla base di una serie di motivazioni, che in questa sede non sembra il caso di elencare, la Corte ha sentenziato che **il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto non solo di tutti i trattamenti previdenziali, bensì anche della titolarità di altri redditi di qualsiasi natura che facessero capo al pensionato esecutato**, con la conseguenza che, almeno allo stato della normativa preesistente al decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, **il “minimum” vitale avrebbe appunto potuto assumere valori differenti** in relazione alla capacità economica complessiva di ciascun soggetto sottoposto alla procedura di recupero da parte di terzi.

Le innovazioni introdotte dal decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015

Il decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, all’art. 13, comma 1, lettera l), integrando le disposizioni contenute nell’art. 545 del codice di procedura civile (rubricato con il titolo di **“Crediti impignorabili”**), detta nuove norme sul recupero dei crediti di qualsiasi natura sulle pensioni.

Recita infatti al suddetta alinea che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.

L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.”

Prima di procedere al commento dell’appena citato articolo, si rende necessario stabilire se essa sia inerente ad entrambe le tipologie di crediti più sopra specificate (ripetesi, i “crediti qualificati” ed i “crediti non qualificati”), **ovvero unicamente a questi ultimi, lasciando in tal modo impregiudicato l’intero impianto normativo dei “crediti qualificati”**.

In considerazione dell’architettura della norma, dello specifico riferimento (quanto ai limiti dell’entità del recupero) alle “speciali disposizioni di legge”, ed infine della mancata abrogazione espressa delle norme preesistenti, si può legittimamente assumere che **le**

disposizioni contenute nel decreto legge n. 83 si applichino ai soli “crediti non qualificati”.

Un altro punto da chiarire è quello della valenza da attribuire al termine “**pensioni**”, vale a dire se in tale ambito debbano essere incluse anche quelle che non possono essere classificate (o per lo meno, non ancora) tra i fondi esclusivi, sostitutivi, esonerativi e integrativi dell’Assicurazione generale obbligatoria (A. G. O.): ci si riferisce, in particolare, ai trattamenti erogati dalle Casse di previdenza dei liberi professionisti, nei confronti dei quali risulta ancora in atto (anche se si trova ormai in uno stadio di avanzata realizzazione) il processo di avvicinamento alle assicurazioni sociali intese in senso classico.

E ci si riferisce anche ai fondi integrativi (previdenza complementare) alla cui adesione si può accedere su base volontaria, a differenza dei fondi integrativi obbligatori, richiamati nel capoverso precedente (tra i quali ultimi merita citazione i trattamenti erogati dall’ENASARCO, ossia l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio), che sono invece assoggettati ad un regime di cogenza.

Stante la perentorietà lessicale utilizzata dal legislatore (come già evidenziato, “**a titolo di pensione**”), non sembra esserci dubbio a chè entrambe le tipologie pensionistiche più sopra elencate debbano rientrare nel campo di applicazione della norma: a tal fine non resta che attendere le conclusioni a cui dovrà pervenire la Magistratura, visto anche che l’INPS, nel messaggio n. 5219 del 6 agosto 2015, non ne fa menzione.

Nonostante il fatto che nel corso degli ultimi due decenni l’INPS ha incorporato molti Enti gestori di forme di previdenza (SCAU, INPDAI, ENPALS, INPDAP), non si possono tuttavia nascondere le difficoltà operative a cui si andrebbe incontro, dal momento che sia le Casse di previdenza dei liberi professionisti, sia i Fondi integrativi non obbligatori, sono tuttora gestiti da Enti diversi dall’INPS, ragion per cui si porrebbero complessi problemi riguardo alle operazioni di recupero, non ultimo quello di effettuare tante procedure esecutive per quanti sono gli Enti gestori delle pensioni di cui il debitore risultasse titolare.

Infine occorre altresì stabilire se, in caso di pluritolarità di trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli erogati da istituzioni estere con le quali lo Stato italiano ha stipulato convenzioni internazionali di sicurezza sociale), tutte le prestazioni debbano far parte della somma potenzialmente aggredibile.

Anche se il messaggio dell’INPS n. 5219 del 6 agosto 2015 non ne fa cenno alcuno, **si deve ritenere che debba essere effettuata la sommatoria di tutte le pensioni come sopra identificate. A conforto dell’assunto va al riguardo rammentato che una analoga presa di posizione era stata a suo tempo assunta dall’INPS relativamente ai “crediti qualificati”. L’importo così ottenuto costituisce la base di partenza per le operazioni successive (come vedremo a breve, la determinazione della soglia di intangibilità e dell’importo mensile oggetto di recupero).**

La quantificazione della soglia di intangibilità e della trattenuta mensile effettuabile

Al punto 3 del messaggio appena citato, l’INPS ha rammentato che la disposizione contenuta nel decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, e cioè a decorrere dal 27 giugno 2015, come pure che **“la data di inizio del procedimento esecutivo coincide, ai sensi del combinato disposto degli artt. 491 e 543 c. p. c., con la notificazione a questo Istituto dell’atto di pignoramento e contestuale convocazione al fine della dichiarazione di terzo di cui al successivo art. 547 c. p. c.”**

Anche in questo caso, la precisazione si manifesta importante in quanto l'Istituto previdenziale sembrerebbe essersi assunto la responsabilità, relativamente alle procedure esecutive iniziate prima del 27 giugno 2015, pure in mancanza di una apposita previsione normativa, di considerare l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione nell'A. G. O. "la quota parte, che dovrà essere stabilita dal legislatore, necessaria al pensionato per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita."

Infatti, nell'esempio riportato al punto 3 del messaggio n. 5219, l'Istituto medesimo ha specificato che:

Esempio per procedimenti esecutivi iniziati ante 27 giugno 2015 e piani non ancora avviati:

- Pensione netta: € 1.500

- Trattenuta del quinto : € 1500 / 5 = € 300,00;

- Rata di pensione al netto della quota pignorabile € 1500 - € 300= € 1.200.

Si rammenta che ai fini del pagamento della pensione deve essere garantito il principio di salvaguardia del trattamento minimo pari, per l'anno 2015, ad € 502,39.

Non siamo a conoscenza del motivo che abbia indotto l'INPS ad assumere tale presa di posizione (evidenziata più sopra in grassetto): è probabile che l'esempio si riferisca al recupero di un credito qualificato, nei confronti del quale, la circostanza è stata già segnalata, è ancora vigente la disposizione contenuta nell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Diversamente opinando, le situazioni ancora pendenti relative a crediti non qualificati, dovrebbero essere decise conformemente all'esempio appena parafrasato, **la qual cosa lascerebbe alquanto sconcertati, visto che dovrebbe invece essere la magistratura a stabilire, caso per caso, l'importo da salvaguardare.**

A beneficio di chi ci legge, sembra anche opportuno riportare un altro esempio riguardante le pensioni dei dipendenti pubblici descritto nella nota operativa n. 8 del 30 gennaio 2006, con la quale l'ex INPDAP (ora confluito, come si diceva) all'INPS, **pur prendendo atto di quanto statuito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 506 del 4 dicembre 2002**, è andato anche oltre, forse in maniera eccessiva. In tale norma di prassi è stato infatti specificato che ai fini dell'individuazione della quota della pensione pignorabile, deve essere eseguito il seguente conteggio:

“- importo del trattamento pensionistico (pensione + IIS [acronimo di Indennità integrativa speciale, n. d. a.] se corrisposta come emolumento a sé stante) meno IRPEF = A;

- su tale differenza (A) ottenuta si calcola la ritenuta del quinto.

Nel caso in cui l'importo di pensione al netto della ritenuta del quinto e di altre ritenute già in corso di recupero (B) risulti superiore al trattamento minimo, la stessa ritenuta del quinto potrà gravare per intero sulla pensione stessa. Viceversa, **qualora il predetto importo di pensione (B) dovesse risultare inferiore al trattamento minimo, la ritenuta dovrà essere determinata in misura ridotta in modo da far salvo l'importo del trattamento minimo.** Nessuna trattenuta, invece, potrà essere operata per pignoramento ovvero nessuna quota di pensione potrà formare oggetto di cessione, se la pensione netta in pagamento, prima di effettuare il calcolo del quinto, risulti già inferiore al trattamento minimo.

In caso di accertamento di indebiti pensionistici, non si dovrà far salvo il diritto al trattamento minimo e pertanto la ritenuta del quinto, calcolata come sopra specificato, andrà applicata integralmente.”

Oltre alla salvaguardia del trattamento minimo dell'A. G. O., per il recupero dei "crediti qualificati" in generale, in ipotesi di recupero di indebiti pensionistici, non è stata stabilita la salvezza del trattamento minimo come più volte qualificato.

Detto per inciso, anche le conclusioni a cui era addivenuto l'ex INPDAP con detto esempio, ci lascia parimenti perplessi, e tutto ciò per le stesse ragioni addotte in occasione dell'esempio proposto dall'INPS.

Comunque sia, e per tornare al decreto legge n. 83 in commento, vale la pena di sottolineare che, sul piano operativo, prima della scadenza della rata di pensione successiva alla suddetta notifica, l'Istituto previdenziale, ad avvenuta notifica dell'atto di

pignoramento, è tenuto a richiamare l'ordinativo di pagamento giacente presso l'ufficio postale o bancario ed a corrispondere al pensionato la sola quota impignorabile, mentre il restante ammontare dovrà essere tenuto a disposizione del creditore pignoratario in attesa della possibile autorizzazione, che sarà notificata dal giudice adito. Tutto ciò allo scopo di consentire al pensionato di proporre l'eventuale opposizione al procedimento esecutivo.

Con riferimento ai “crediti non qualificati” le cui procedure esecutive siano iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, e cioè a decorrere dal 27 giugno 2015, nell'introdurre il nuovo procedimento di calcolo della soglia di intangibilità, il legislatore ha ritenuto di operare una distinzione tra le pensioni la cui corresponsione, alla data del pignoramento, già avviene mediante accredito in conto corrente (bancario o postale), da una parte, e i trattamenti la cui erogazione viene effettuata con altre modalità (ivi compresa quella nella quale l'accredito sul conto corrente ha luogo alla data del pignoramento o successivamente), dall'altra parte.

Nel primo caso (che è quello meno penalizzante per il pensionato) la soglia di intangibilità è costituita dal triplo dell'importo mensile dell'assegno sociale, soglia che per l'anno 2015 risulta essere pari ad euro 1.341,51 (ossia euro 447,17 x 3).

Nel secondo caso (che ovviamente è quello meno favorevole per il pensionato) la soglia di intangibilità viene determinata aumentando della metà l'importo, sempre mensile, dell'assegno sociale, moltiplicando cioè quest'ultimo per il coefficiente 1,5 (relativamente all'anno 2015, tale soglia ammonta ad euro 670,75).

Una volta determinata la soglia di intangibilità, la somma che può essere trattenuta si ottiene sottraendo all'importo netto della pensione la suddetta soglia e, sulla parte residua, applicando il quinto.

Considerato che la trattenuta del quinto si calcola sulla eccedenza, al netto cioè della quota impignorabile, **non si potrà mai verificare che la trattenuta del quinto possa intaccare il tetto di salvaguardia.**

L'esempio proposto dall'INPS, sempre con il messaggio n. 5219 del 6 agosto 2015, che di seguito si parafrasa, chiarirà meglio il concetto.

Esempio per i procedimenti esecutivi iniziati a far data dal 27 giugno 2015:

- Assegno sociale 2015: € 448,52
- Quota non pignorabile: €448,52 X 1,5= € 672,78
- Pensione netta: € 1.500
- Quota pignorabile nei limiti del quinto dell'"eccedenza": € 1.500 - € 672,78= 827,22
- Trattenuta (un quinto della quota pignorabile) = € 165,44.

Anche se nell'esempio non viene specificato, è evidente che l'Istituto previdenziale abbia inteso riferirsi all'ipotesi del pignoramento intervenuto a carico di una pensione il cui pagamento sia stato disposto con accredito in conto corrente bancario alla data del pignoramento o successivamente.

Considerazioni conclusive

Prima della riforma operata dall'art.13, comma 1, lett. 1), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, si rendeva necessario, come più volte sottolineato, fare ricorso all'Autorità giudiziaria, la quale avrebbe dovuto determinare, **valutando “caso per caso”**, l'importo della quota di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del titolare, tenendo peraltro presente l'intera situazione economica del medesimo (considerando cioè anche la presenza di eventuali ulteriori cespiti): il creditore, dal canto suo, avvalendosi della provvisoria eseguibilità della sentenza, dopo aver infruttuosamente diffidato il pensionato, avrebbe potuto intimare all'Ente erogatore (e quest'ultimo sarebbe

stato tenuto ad uniformarvisi) il pagamento a proprio favore dell'importo del quinto della pensione, facendo salva la soglia di impignorabilità stabilita nella sentenza medesima.

L'ente erogatore, a sua volta, avrebbe dovuto effettuare il pagamento della pensione così ridotta, previa emissione di un provvedimento debitamente motivato e notificarlo al pensionato ed al creditore, il quale ultimo avrebbe a sua volta dovuto sottoscrivere l'atto d'obbligo con il quale si sarebbe impegnato a comunicare il passaggio in giudicato della sentenza e le eventuali impugnazioni e contestazioni proposte dall'esecutato.

A seguito dell'emanazione della nuova norma, le cose non sono cambiate di molto dal punto di vista procedurale, atteso che anche adesso non può prescindere dall'intervento dell'autorità giudiziaria.

Come evidenziato nel paragrafo precedente, la procedura del pignoramento presso terzi di cui all'art. 545 del codice di procedura civile mantiene un notevole coefficiente di difficoltà operativa, dovendosi richiedere prioritariamente l'intervento dell'INPS, il quale è tenuto a richiamare l'ordinativo di pagamento giacente presso l'ufficio postale o bancario ed a corrispondere al pensionato la prestazione al netto dell'importo mensile oggetto del recupero coattivo, mentre il restante ammontare dovrà essere tenuto a disposizione del creditore pignoratario in attesa della decisione del giudice adito. Tutto ciò allo scopo di consentire al pensionato di proporre eventuale opposizione al procedimento esecutivo.

Insomma, non si riesce in alcun modo, nell'interesse di tutte le parti in causa, a semplificare i procedimenti amministrativo-giudiziari rivolti all'attuazione di fattispecie giuridiche sottoposte a presidi costituzionalmente rilevanti.

Livio Lodi

Franca Villa al Mare (CH), lì 5.10.2015